## CONTRATTO DI RETE E IMPRESA DI RIFERIMENTO PER LE COMUNICAZIONI DEI RAPPORTI DI LAVORO IN CODATORIALITÀ CHIARIMENTI DELL'INL

In ordine alla possibilità «per un'impresa retista, individuata nell'ambito di un contratto di rete (\*) quale impresa referente per le comunicazioni dei rapporti di lavoro in codatorialità – ai sensi dell'art. 2, comma 2, D.M. n. 205 del 29 ottobre 2021 – di effettuare le comunicazioni telematiche mediante la modulistica UNIRETE, pur non essendo essa stessa co-datore» (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 9/2022 e n. 11/2018), con la nota 2015 del 10 ottobre u.s., l'Ispettorato Nazionale del Lavoro ha fornito i seguenti chiarimenti.

«Al riguardo, come confermato dalla competente Direzione generale dell'innovazione tecnologica, delle risorse strumentali e della comunicazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con nota prot. n. 6595 del 6 ottobre 2022, si rappresenta quanto segue.

Il D.M. n. 205/2021 ha individuato due distinti soggetti che vengono coinvolti in occasione delle comunicazioni inerenti i rapporti di lavoro in codatorialità.

Il **primo** è rappresentato dall'**impresa referente per le comunicazioni**, ossia un'impresa appartenente alla rete la quale, ai sensi del citato art. 2, comma 2, viene individuata nell'ambito del contratto di rete per effettuare le comunicazioni previste per i rapporti in codatorialità.

Il **secondo** soggetto è l'**impresa retista alla quale**, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del D.M. n. 205/2021, **sarà imputato, sotto il profilo dell'inquadramento previdenziale e assicurativo, il lavoratore assunto**. Tale impresa, come chiarito con nota prot. n. 315 del 22 febbraio 2022 (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 9/2022, N.d.R.), ha la "responsabilità di gestione degli adempimenti contributivi ed assicurativi quali la trasmissione dei flussi UniEmens, le registrazioni sul LUL (cfr. art. 3, comma 3, del D.M.), l'inserimento del lavoratore nell'autoliquidazione annuale INAIL". Oltre a queste due figure vi sono, poi, tutte le imprese appartenenti alla rete che assumeranno il

Dal punto di vista normativo si ritiene non vi siano ragioni che impediscano al soggetto referente per le comunicazioni di effettuare gli adempimenti comunicativi per conto delle altre imprese retiste, pur non rivestendo contemporaneamente anche il ruolo di co-datore dello specifico rapporto.

ruolo di co-datore rispetto al rapporto di lavoro oggetto di comunicazione telematica.

Del resto, il ruolo di referente per le comunicazioni non implica un'assunzione specifica di obblighi e di diritti inerenti il singolo rapporto ma unicamente l'onere di effettuare le comunicazioni telematiche per conto della rete.

Dal punto di vista tecnico va precisato che l'attuale modello UNIRETE prevede un'apposita sezione "1a codatori", nella quale devono essere riportati i dati identificativi di tutti i co-datori (datori di lavoro co-obbligati) e deve essere indicato, tra questi ultimi, mediante apposito "flag", il co-datore di lavoro di riferimento ai fini previdenziali e assicurativi.

Pertanto, nel caso in cui l'impresa referente per le comunicazioni **non sia anche co-datore**, essa dovrà semplicemente limitarsi a compilare le schede relative ai co-datori; laddove, invece, **sia** 

**anche co-datore**, dovrà necessariamente inserire i propri dati anche nella sezione relativa ai co-datori.

Infine, va ulteriormente precisato che tra i soggetti che possono essere individuati ai sensi dell'art. 2, comma 2, del D.M. n. 205/2021 quali referenti per le comunicazioni telematiche, si ritiene possa rientrare **anche la c.d. rete soggetto**, risultando giuridicamente autonoma e distinta rispetto alle imprese retiste, in quanto dotata di personalità giuridica propria.»

(\*) Con il contratto di rete più imprenditori perseguono lo scopo di accrescere, individualmente e collettivamente, la (\*) propria capacità innovativa e la propria competitività sul mercato e a tal fine si obbligano, sulla base di un programma comune di rete, a collaborare in forme e in ambiti predeterminati attinenti all'esercizio delle proprie imprese ovvero a scambiarsi informazioni o prestazioni di natura industriale, commerciale, tecnica o tecnologica ovvero ancora a esercitare in comune una o più attività rientranti nell'oggetto della propria impresa (art. 3, comma 4-ter, del d.l. n. 5/2009, convertito, con modificazioni, in legge n. 33/2009).